

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 23 del 09/02/2011 - rif. PREC 183/10/L**

Parere di Precontenzioso n. 23 del 09/02/2011 - rif. PREC 183/10/L d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

L'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010, consente alle stazioni appaltanti di chiedere ai partecipanti alle gare di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto ma riconosce, altresì, la facoltà di chiedere l'indicazione di altre forme di ricezione delle comunicazioni di gara, individuandole espressamente nella "posta elettronica", genericamente menzionata senza fare alcun riferimento alla PEC, o nel "numero di fax", senza possibilità di individuare ulteriori mezzi di comunicazione rispetto a quelli ordinari previsti; ciò anche alla luce della normativa di settore (cfr.: decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6) che impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione in questione individua mezzi di comunicazione alternativi (l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax) e non cumulativi, pertanto non è conforme a tale previsione la clausola del bando di gara che preveda l'obbligo per i concorrenti di indicare "domicilio, fax e posta elettronica certificata (PEC).